

N. 02543/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02120/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2120 del 2015, proposto da:

Anna Pavone, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Mobilio, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, Via Cantarella, n. 7;

contro

Comune di Altavilla Silentina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.23 del 16/06/2015, a firma del responsabile del Settore Ufficio Tecnico ing. Alessandro Fusco, con la quale viene ingiunto alla sig.ra Anna Pavone di: provvedere a sua cura e spese alla demolizione di una copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati e fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta specificandosi che i teli perimetrali presentano nella parte centrale un riquadro di materiale plastico a mò di finestra;

- tutti gli atti presupposti e conseguenti, tra questi compreso il rapporto dell'Ufficio tecnico attestante che su immobile censito al fol 2, mapp. 225, risultavano eseguiti lavori in assenza di titolo abilitativo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato il 15 settembre 2015 e depositato il 7 ottobre successivo, la sig.ra Anna Pavone, rappresentata e difesa come in atti, impugna il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il Comune di Altavilla Silentina ordinava la demolizione delle opere su descritte. Di tale atto parte ricorrente lamenta l'illegittimità sotto distinti e concorrenti profili e ne invoca, pertanto, l'annullamento.

Il Comune di Altavilla Silentina, ancorché ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.

Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2015 il ricorso, sentite le parti, è trattenuto in decisione semplificata.

Il ricorso è infondato.

Col primo mezzo di gravame, parte ricorrente evidenzia le caratteristiche materiali dell'intervento che, come descritto in seno allo stesso atto impugnato, consistono nella copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, assumendone l'estraneità al perimetro applicativo dei titoli abilitativi. Il Collegio non conviene con le prospettazioni di parte, rilevando che il materiale utilizzato, pur agevolmente amovibile siccome consistente in materiale plastico, non rende l'intervento ex se non sanzionabile con l'impugnato ordine demolitorio, in quanto, per come realizzato, riflette esigenze non di carattere meramente temporaneo (v. T.A.R. Brescia, sez. I, 04 giugno 2014, n. 600; v. anche T.A.R. Potenza, sez. I, 27 giugno 2008, n. 337). Si osserva, infatti, in giurisprudenza (T.A.R. Napoli, sez. VI, 17 settembre 2015, n. 4561) *“Ai fini del rilascio del permesso di costruire, la nozione di costruzione si configura comunque in presenza di opere che, come nella specie, ove si tratta di diversi manufatti aventi un impatto esteriore sul fabbricato poiché posti sul lastrico solare, attuano una trasformazione urbanistico - edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi. Ciò a prescindere dal fatto che detta trasformazione e/o alterazione avvenga mediante realizzazione di opere murarie, ben potendo trattarsi di opere realizzate in legno, metallo, laminati di plastica o altro materiale, che attuino un'evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e che*

riguardino opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale?

Nemmeno fondato è il secondo motivo di censura, in quanto l'intervento contestato è in grado di significativamente innovare il pergolato preesistente sì da rendere l'esito costruttivo dello stesso meritevole della disposta sanzione demolitoria anche in prospettiva acquisitiva in caso di inottemperanza nei termini di legge.

Tanto premesso, il ricorso è da respingere siccome infondato.

Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione dell'intimata Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2120/2015, come in epigrafe proposto da Anna Pavone, lo respinge, come da motivazione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)